

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DA PARTE DEL
COMUNE, RELATIVAMENTE AL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI
DI PERSONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA, AVENTI
DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE.**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di concessione di interventi economici integrativi da parte del Comune, relativamente alle rette di ricovero di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.

Art. 2 - NATURA E FINALITA' DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE

1. Il Comune, in base al principio del domicilio di soccorso, garantisce un intervento economico a favore dei soggetti che necessitano di ricovero in strutture residenziali assistenziali e che, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta.

2. Tale intervento economico è concesso in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei relativi nuclei familiari, tenuto conto dei principi fissati dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.

3. L'utente, qualora necessiti di ricovero in strutture residenziali assistenziali secondo la valutazione effettuata dall'Unità Valutativa Multidisciplinare in sigla UVM dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e non abbia i mezzi economici per poter sostenere totalmente o parzialmente la retta di ricovero, può richiedere l'intervento economico comunale ottemperando alle modalità contenute nel presente regolamento. Resta fermo che l'intervento economico del Comune costituisce anticipazione a favore dell'utente che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo al momento delle dimissioni.

**Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO
COMUNALE**

1. L'intervento economico è determinato sulla base dei seguenti principi:

a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, secondo le definizioni di cui all'articolo 4;

b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali e trasparenti;

c) definizione di procedure semplici per la richiesta dell'intervento da parte dei cittadini, che si avvalgono della facoltà di autocertificazione.

2. L'Amministrazione comunale concede l'intervento economico qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati non consentano la copertura della retta a carico dell'utente.

3. Le modalità di valutazione della situazione economica e di determinazione dell'intervento economico integrativo sono definite dalla Giunta comunale.

**Art. 4 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO E DI NUCLEI FAMILIARI
COLLEGATI**

1. Per "nucleo familiare ristretto" si intende quello composto dall'utente, dal coniuge o dai genitori, naturali o adottivi, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano, a

carico dell'utente, del coniuge dei genitori. Il coniuge dell'utente non fa parte del nucleo familiare ristretto nei soli casi in cui sussista divorzio o separazione legale.

2. Per "nuclei familiari collegati" si intendono, nell'ordine seguente e separatamente, quelli composti da:

- a) i figli dell'utente - legittimi, legittimati, naturali ed adottivi - e; in mancanza dei figli, i loro discendenti prossimi anche naturali (nipoti dell'utente);
- b) i genitori o gli adottanti (con precedenza di questi ultimi sui genitori legittimi o naturali) dell'utente - se non considerati nel nucleo ristretto -;
- c) i generi e le nuore, se non divorziati o separati legalmente sempre che non sussistano le circostanze di cui all'articolo 434 del codice civile.

Art. 5 - MISURA E LIMITE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE

1. La misura dell'intervento economico del Comune è stabilita in base alla differenza esistente tra l'ammontare della retta di ricovero e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'insieme dei nuclei di cui all'articolo 4, secondo i criteri di determinazione dell'intervento economico integrativo definiti dalla Giunta comunale.

2. In assenza di altre persone di cui al comma 1 dell'articolo 4, la capacità dell'utente di provvedere alla copertura della retta è pari alla combinazione del suo reddito e del suo patrimonio secondo i criteri di determinazione dell'intervento economico integrativo definiti dalla Giunta comunale.

3. In presenza di altre persone di cui al comma 1 dell'articolo 4, il reddito e il patrimonio dell'utente sono valutati congiuntamente a quelli degli altri componenti del nucleo familiare ristretto.

4. Tutti i nuclei familiari collegati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui i calcoli effettuati per l'utente e per il nucleo ristretto non garantiscono la copertura integrale della retta.

5. Tutti i nuclei collegati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui il calcolo di cui al comma 4 del presente articolo non garantisca la totale copertura della retta.

6. Tutti i nuclei collegati di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui il calcolo di cui al comma 5 del presente articolo non garantisca la totale copertura della retta.

7. Nel caso di donazioni e in aderenza ai principi contenuti nell'articolo 437 del codice civile, il donatario è tenuto, fino al valore delle donazioni stesse, con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura della retta. A tal fine, l'utente è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio.

8. Ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento automatico dell'intervento dell'Amministrazione comunale. Il richiedente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale. In applicazione dell'art. 2740 del c.c. qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta.

Art. 6 - GARANZIE PATRIMONIALI A FAVORE DEL COMUNE

1. Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della retta, ma lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, può provvedervi a titolo di anticipazione il Comune, subordinatamente alla costituzione di ipoteca di primo grado su beni immobili, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.

2. In tal caso i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'utente o dalla data della sua dimissione dalla struttura residenziale assistenziale. Gli eredi dell'utente possono sostituirsi allo stesso pagamento dei suddetti debiti verso il Comune.

3. L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo che il versamento al Comune dell'intero valore del credito vantato dal Comune stesso, in unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO ECONOMICO

1. La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un membro dei nuclei familiari ristretto o collegati, avvalendosi della facoltà di autocertificazione.
2. La richiesta deve risultare completa dei dati e delle informazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale dell'utente e dei soggetti di nucleo familiare ristretto e/o collegato.
3. La mancata presentazione anche di una sola delle autocertificazioni previste dai commi precedenti comporta l'esclusione dell'utente dall'intervento economico comunale.
4. Il Comune può anticipare un intervento economico pari all'intera retta, salvo successiva rivalsa, se tale intervento risulterà in seguito dovuto in misura inferiore a quanto anticipato.
5. Per i casi di oggettiva e comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati, il Comune può decidere - motivatamente - di stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei soli dati in suo possesso.
6. L'utente ed i membri del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati, nella presentazione dell'autocertificazione, dichiarano altresì di essere a conoscenza che nel caso di concessione dell'intervento possono essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari.